

JC/GL/2024/36

---

5 giugno 2024

---

## Orientamenti congiunti

---

sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554

## Status degli orientamenti

I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), del regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), e del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (di seguito i «regolamenti delle AEV») <sup>(1)</sup>.

Le AEV emanano i presenti orientamenti sulla base dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554 (di seguito il «regolamento DORA») <sup>(2)</sup>, a norma del quale le AEV emanano orientamenti sulla cooperazione tra le AEV e le autorità competenti concernenti:

- le procedure e le condizioni dettagliate per la ripartizione e l'esecuzione dei compiti tra le autorità competenti e le AEV nonché
- i dettagli sugli scambi di informazioni necessari alle autorità competenti per garantire il seguito da dare alle raccomandazioni rivolte ai fornitori terzi di servizi TIC delle entità finanziarie designati come critici.

## Obblighi di notifica

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. Le autorità competenti devono notificare alla rispettiva AEV se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte degli orientamenti. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate a [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [CoE@eiopa.europa.eu](mailto:CoE@eiopa.europa.eu) e [DORA@esma.europa.eu](mailto:DORA@esma.europa.eu) con il riferimento «JC/GL/2024/36» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Le comunicazioni sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 12-47); regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83); regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 84-119).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pagg. 1-79).

## Sezione 1. Considerazioni generali

### Obiettivi e principi generali

Tali orientamenti mirano ad assicurare che le AEV e le autorità competenti abbiano:

- una panoramica degli ambiti in cui sono necessari la cooperazione e/o lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le AEV ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento DORA;
- un approccio coordinato e uniforme tra le AEV e le autorità competenti nello scambio di informazioni e nella cooperazione ai fini delle attività di sorveglianza, onde garantire efficienza e coerenza ed evitare duplicazioni;
- un approccio comune alle regole procedurali e alle tempistiche applicabili in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni, compresi ruoli e responsabilità e mezzi per la cooperazione e lo scambio di informazioni.

I presenti orientamenti costituiscono pratiche coerenti, efficienti ed efficaci sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le AEV e le autorità competenti nel contesto dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento DORA. I presenti orientamenti non ostano allo scambio di ulteriori informazioni e a una cooperazione estesa in materia di sorveglianza tra le AEV e le autorità competenti. I dettagli pratici della cooperazione e della condivisione delle informazioni tra le AEV e le autorità competenti possono essere definiti in base ad appositi modelli operativi specifici.

La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai presenti orientamenti dovrebbero tenere conto di un approccio preventivo e basato sul rischio, che dovrebbe prevedere una ripartizione equilibrata dei compiti e delle responsabilità fra le tre AEV e le autorità competenti e con il quale utilizzare al meglio le risorse umane e le competenze tecniche disponibili presso ciascuna AEV e autorità competente.

Salvo diversamente specificato nei presenti orientamenti, per AEV s'intendono le tre AEV, compresa l'autorità di sorveglianza capofila.

### Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione dei presenti orientamenti riguarda solo la sezione II del capo V (articoli da 31 a 44) del regolamento DORA e non contempla gli articoli riguardanti:

- i compiti che si applicano soltanto a una specifica autorità competente o AEV (ad esempio, l'articolo 43 sulle commissioni per le attività di sorveglianza, che è un compito esclusivo dell'autorità di sorveglianza capofila) o che si applicano alle entità finanziarie e ai fornitori terzi

critici di servizi TIC (ad esempio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, i fornitori terzi critici di servizi TIC cooperano in buona fede con l'autorità di sorveglianza capofila e la coadiuvano nell'adempimento dei suoi compiti);

- la cooperazione tra le autorità competenti (ad esempio, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, le autorità competenti cooperano strettamente tra loro), tra le AEV (ad esempio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a)), l'autorità di sorveglianza capofila assicura un coordinamento regolare all'interno della rete di sorveglianza comune) e con altre autorità dell'UE [ad esempio, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza comune può chiedere alla Banca centrale europea (BCE) e all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) di fornire consulenza tecnica];
- i meccanismi di governance che sono soggetti al regolamento interno delle AEV (ad esempio, ai sensi dell'articolo 32, le AEV devono istituire il quadro di sorveglianza e, ai sensi dell'articolo 34, le autorità di sorveglianza capofila devono istituire la rete di sorveglianza comune);
- i mandati giuridici distinti (ad esempio i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, la loro nomina, i compiti e le modalità di lavoro sono contemplati da norme tecniche di regolamentazione distinte che devono essere elaborate dalle AEV (articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento DORA).

## Orientamento 1. Lingua, mezzi di comunicazione, punti di contatto e accessibilità

- 1.1 Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni, le AEV e le autorità competenti dovrebbero comunicare in inglese, salvo diversamente concordato.
- 1.2 Le AEV e le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione le informazioni di cui ai presenti orientamenti per via elettronica, salvo diversamente concordato.
- 1.3 Le AEV e le autorità competenti dovrebbero istituire punti di contatto unici sotto forma di un apposito indirizzo e-mail istituzionale/funzionale per lo scambio di informazioni tra le AEV e le autorità competenti.
- 1.4 Il punto di contatto unico dovrebbe essere impiegato esclusivamente per scambiare informazioni non riservate. Le AEV e le autorità competenti possono concordare su base bilaterale e/o multilaterale eventuali requisiti applicabili in materia di trasmissione sicura delle informazioni tramite il punto di contatto unico (ad esempio, un requisito sulle firme elettroniche delle persone autorizzate).

- 1.5 Le AEV dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni sui punti di contatto. Le autorità competenti dovrebbero rendere disponibili e aggiornare le informazioni sui punti di contatto senza indebito ritardo, secondo le istruzioni operative definite dalle AEV.
- 1.6 Le AEV e le autorità competenti dovrebbero utilizzare un apposito strumento online sicuro per condividere tra loro le informazioni in modo riservato e protetto. Lo strumento online dovrebbe essere dotato di funzioni tecniche per la sicurezza delle informazioni al fine di garantire la riservatezza dei dati contro l'accesso non autorizzato di terzi.
- 1.7 Le informazioni da scambiare tramite l'apposito strumento online sicuro dovrebbero essere limitate alle informazioni da presentare conformemente ai punti da 5 a 12 e a tutte le informazioni supplementari necessarie all'autorità di sorveglianza capofila e alle autorità competenti per svolgere i rispettivi compiti ai sensi del regolamento DORA.
- 1.8 Le AEV e le autorità competenti dovrebbero garantire che la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le AEV e le autorità competenti siano accessibili e inclusivi per tutte le parti coinvolte, anche in presenza di barriere linguistiche o esigenze di accessibilità di queste ultime. In tale contesto, le AEV e le autorità competenti possono ricorrere a servizi di traduzione o a strumenti di comunicazione accessibili, come software per videoconferenze con sottotitoli criptati, a condizione che i dati siano protetti dall'uso non autorizzato di terzi.

## Orientamento 2. Tempistiche

- 2.1 In caso di circostanze specifiche che richiedano un'azione tempestiva o più tempo per assolvere il compito in questione, l'autorità di sorveglianza capofila può, in consultazione con le rispettive autorità competenti, ridurre o prorogare i tempi descritti ai punti da 5 a 12. L'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe documentare le modifiche e le relative motivazioni.

## Orientamento 3. Divergenza di opinioni tra le AEV e le autorità competenti

- 3.1 In caso di opinioni divergenti sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni, le AEV e le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per pervenire a una soluzione concordata. Nei casi in cui non sia possibile trovare una soluzione in tal senso, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe, in consultazione con la rete di sorveglianza comune, presentare le opinioni divergenti al forum di sorveglianza, che formulerà i propri pareri per trovare una soluzione concordata.

## Orientamento 4. Scambio di informazioni tra le AEV e le autorità competenti nell'ambito della loro rispettiva cooperazione con le

## autorità competenti designate o istituite a norma della direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (autorità di cui alla direttiva NIS2)

4.1 Ove possibile, le autorità competenti e l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbero mettere reciprocamente a disposizione le informazioni pertinenti emerse dal dialogo con le autorità di cui alla direttiva NIS2 responsabili della vigilanza di soggetti essenziali o importanti contemplati da tale direttiva, che sono stati designati come fornitori terzi critici di servizi TIC.

## Sezione 2. Designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC

### Orientamento 5. Informazioni per la valutazione della criticità che le autorità competenti devono presentare alle AEV

5.1 Ai fini della designazione dei fornitori terzi di servizi TIC che sono critici per le entità finanziarie conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento DORA, senza indebito ritardo dopo il ricevimento del registro di informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento DORA, le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione delle AEV il registro di informazioni completo conformemente ai formati e alle procedure specificati dalle AEV <sup>(3)</sup>.

5.2 Le autorità competenti dovrebbero inoltre mettere a disposizione delle AEV tutte le informazioni quantitative o qualitative pertinenti in loro possesso per agevolare la valutazione della criticità di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento DORA, tenendo conto dell'atto delegato di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5.3 Su richiesta, le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione delle AEV altre informazioni disponibili acquisite nel corso delle loro attività di vigilanza, al fine di agevolare la valutazione della criticità.

### Orientamento 6. Informazioni relative alla designazione di fornitori terzi critici di servizi TIC che l'autorità di sorveglianza capofila o le AEV devono presentare alle autorità competenti

---

<sup>(3)</sup> Le AEV si avvalgono dell'articolo 35, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi delle AEV per richiedere il registro di informazioni completo.

- 6.1 Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del fornitore terzo di servizi TIC, le AEV dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi TIC forniti da un fornitore terzo di servizi TIC, la ragione sociale, il codice di identificazione <sup>(4)</sup>, il paese della sede legale del fornitore terzo di servizi TIC e, se appartiene a un gruppo, del gruppo cui fa capo che ha presentato una richiesta di designazione come critico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 11, del regolamento DORA.
- 6.2 L'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe condividere con le autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC:
- a) entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC, la notifica del fornitore terzo critico di servizi TIC riguardo a eventuali cambiamenti nella struttura gestionale dell'impresa figlia istituita nell'Unione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 13, del regolamento DORA;
  - b) entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica della decisione di designare il fornitore terzo di servizi TIC come critico al fornitore terzo di servizi TIC in questione, la ragione sociale, il codice di identificazione<sup>7</sup>, il paese della sede legale del fornitore terzo di servizi TIC e, se appartiene a un gruppo, del gruppo cui fa capo designato come critico ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 5 e 11, del regolamento DORA e la data di inizio a partire dalla quale sarà effettivamente soggetto alle attività di sorveglianza di cui all'articolo 31, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

## Sezione 3. Attività di sorveglianza principali

### Orientamento 7. Piani di sorveglianza

- 7.1 Prima della finalizzazione del piano di sorveglianza annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento DORA, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe rendere disponibile il progetto di piano di sorveglianza annuale alle autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC.
- 7.2 Il progetto di piano di sorveglianza annuale dovrebbe includere le seguenti informazioni sulle indagini generali o sulle ispezioni previste:
- a) tipo di attività di sorveglianza (indagine generale o ispezione);
  - b) ambito e obiettivi di alto livello;
  - c) calendario approssimativo.

---

<sup>(4)</sup> Il «codice di identificazione» si riferisce al codice di identificazione richiesto per i fornitori terzi di servizi TIC, come stabilito dalle norme tecniche di attuazione sui modelli standard ai fini del registro di informazioni in relazione a tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC prestati da fornitori terzi di servizi TIC a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento DORA.

- 7.3 Le autorità competenti possono presentare osservazioni sul progetto di piano di sorveglianza annuale entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.
- 7.4 Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe mettere a disposizione delle autorità competenti, il piano di sorveglianza annuale e il piano di sorveglianza pluriennale <sup>(5)</sup>.
- 7.5 L'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe mettere a disposizione delle autorità competenti tutti gli aggiornamenti sostanziali del piano di sorveglianza annuale e del piano di sorveglianza pluriennale senza indebito ritardo dopo l'adozione degli aggiornamenti. Le autorità competenti possono presentare osservazioni sugli aggiornamenti sostanziali del piano di sorveglianza annuale entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.

## Orientamento 8. Indagini generali e ispezioni

- 8.1 Almeno tre settimane prima dell'inizio dell'indagine generale o dell'ispezione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 3, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento DORA, o nel più breve tempo possibile in caso di indagine o ispezione urgente, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe informare le autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC riguardo all'identità delle persone autorizzate nell'ambito dell'indagine generale o dell'ispezione.
- 8.2 Tra le persone autorizzate figurano:
- i membri del personale interessati dell'autorità di sorveglianza capofila nonché
  - i membri del personale del gruppo di esaminatori congiunto di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento DORA, nominati per svolgere l'indagine generale o l'ispezione.
- 8.3 L'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe informare le autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi TIC forniti da tale fornitore terzo critico di servizi TIC qualora le persone autorizzate riscontrino che un fornitore terzo critico di servizi TIC si oppone all'ispezione, anche quando impone eventuali condizioni ingiustificate all'ispezione.

## Orientamento 9. Scambi di informazioni aggiuntivi tra l'autorità di sorveglianza capofila e le autorità competenti in relazione alle attività di sorveglianza

- 9.1 Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della richiesta di informazioni rivolta al fornitore terzo critico di servizi TIC, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe mettere a disposizione della rete

---

<sup>(5)</sup> Si veda il considerando 3 del progetto di norme tecniche di regolamentazione sullo svolgimento delle attività di sorveglianza in relazione ai gruppi di esaminatori congiunti ai sensi del regolamento DORA.

di sorveglianza comune e delle autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano servizi TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC l'ambito pertinente della richiesta di informazioni presentata al fornitore terzo critico di servizi TIC a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 <sup>(6)</sup>, e dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento DORA.

9.2 L'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe informare le autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano servizi TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC in merito a:

- gravi incidenti aventi un impatto diretto o indiretto sulle entità finanziarie all'interno dell'Unione, su segnalazione del fornitore terzo critico di servizi TIC, compresi i dettagli pertinenti utili a determinare la rilevanza dell'incidente sulle entità finanziarie e a valutare possibili effetti transfrontalieri <sup>(7)</sup>;
- cambiamenti significativi riguardo alla strategia del fornitore terzo critico di servizi TIC sui rischi informatici derivanti da terzi;
- eventi che potrebbero rappresentare un rischio importante per la continuità e la sostenibilità della fornitura di servizi TIC;
- una dichiarazione motivata, che può essere presentata dal fornitore terzo critico di servizi TIC, che dimostri l'impatto previsto del progetto di piano di sorveglianza sui clienti che sono entità non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento DORA e, se del caso, che formuli soluzioni per mitigare i rischi di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento DORA.

9.3 Se un fornitore terzo critico di servizi TIC mantiene i contatti con le autorità competenti ai fini di tutte le questioni relative alla sorveglianza, le autorità competenti dovrebbero rendere disponibili tali comunicazioni all'autorità di sorveglianza capofila e ricordare al fornitore terzo critico di servizi TIC che l'autorità di sorveglianza capofila è il suo principale punto di contatto per tutte le questioni relative alla sorveglianza.

## Sezione 4. Seguito dato alle raccomandazioni

### Orientamento 10. Principi generali relativi al seguito

10.1 I seguenti principi generali dovrebbero essere applicati al seguito delle raccomandazioni formulate dall'autorità di sorveglianza capofila:

- le autorità competenti costituiscono il punto di contatto principale per le entità finanziarie soggette alla loro vigilanza; le autorità competenti sono responsabili del seguito relativo ai

---

<sup>(7)</sup> Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), del progetto di norme tecniche di regolamentazione sull'armonizzazione delle condizioni che consentono lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento DORA.

rischi individuati nelle raccomandazioni riguardanti le entità finanziarie che utilizzano i servizi di fornitori terzi critici di servizi TIC;

- l'autorità di sorveglianza capofila è il principale punto di contatto dei fornitori terzi critici di servizi TIC per tutte le questioni relative alla sorveglianza; l'autorità di sorveglianza capofila è responsabile del seguito dato alle raccomandazioni rivolte al fornitore terzo critico di servizi TIC.

## Orientamento 11. Scambio di informazioni tra l'autorità di sorveglianza capofila e le autorità competenti per assicurare il seguito delle raccomandazioni

11.1 L'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe mettere a disposizione delle autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi di TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC le informazioni riportate di seguito.

- a. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'autorità di sorveglianza capofila:
  - la notifica al fornitore terzo critico di servizi TIC di seguire le raccomandazioni formulate dall'autorità di sorveglianza capofila e il piano correttivo preparato dal fornitore terzo critico di servizi TIC;
  - la spiegazione articolata del fornitore terzo critico di servizi TIC del motivo per cui non lo farà;
  - le relazioni che specificano le azioni adottate o i rimedi applicati da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento DORA.
- b. Entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza dei 60 giorni di calendario di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento DORA:
  - il fatto che il fornitore terzo critico di servizi TIC non abbia inviato la notifica entro 60 giorni di calendario dall'emissione delle raccomandazioni al fornitore terzo critico di servizi TIC ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento DORA.
- c. Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione da parte dell'autorità di sorveglianza capofila:
  - la valutazione volta a stabilire se la spiegazione fornita dal fornitore terzo critico di servizi TIC del motivo per cui non seguirà le raccomandazioni formulate dall'autorità di

sorveglianza capofila sia sufficiente e, se ritenuta sufficiente, la decisione dell'autorità di sorveglianza capofila in merito alla modifica delle raccomandazioni <sup>(8)</sup>;

- la valutazione delle relazioni che specificano le azioni adottate o i rimedi applicati dal fornitore terzo critico di servizi TIC a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento DORA. Nel caso in cui il fornitore terzo critico di servizi TIC non abbia attuato adeguatamente le raccomandazioni, la valutazione dovrebbe riguardare almeno i criteri da a) a d) dell'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento DORA;
- la decisione che infligge una penalità di mora al fornitore terzo critico di servizi TIC ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento DORA. Se l'autorità di sorveglianza capofila decidesse di non rendere pubblica la penalità di mora ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento DORA, le autorità competenti alle quali pervengono le informazioni non dovrebbero divulgarle al pubblico;
- la valutazione per accertare se il rifiuto di dare attuazione alle raccomandazioni da parte di un fornitore terzo critico di servizi TIC, sulla base di un approccio divergente da quello consigliato dall'autorità di sorveglianza capofila, possa avere ripercussioni negative su un numero considerevole di entità finanziarie o su una parte significativa del settore finanziario.

11.2 Conformemente all'articolo 42, paragrafo 10, del regolamento DORA, le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila le seguenti informazioni qualora i fornitori terzi critici di servizi TIC non abbiano adottato in parte o integralmente le raccomandazioni rivolte loro dall'autorità di sorveglianza capofila.

a. Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione da parte dell'autorità competente:

- una notifica all'entità finanziaria della possibilità di adottare una decisione qualora un'autorità competente ritenga che un'entità finanziaria non tenga conto o non affronti in misura sufficiente, nell'ambito della sua gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, i rischi specifici individuati nelle raccomandazioni formulate dall'autorità di sorveglianza capofila a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento DORA;
- le singole segnalazioni emesse dalle autorità competenti a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, del regolamento DORA e informazioni pertinenti che consentono all'autorità di sorveglianza capofila di valutare se tali segnalazioni abbiano dato luogo ad approcci coerenti che attenuino il rischio potenziale per la stabilità finanziaria.

b. Entro 10 giorni lavorativi dalla consultazione:

---

<sup>(8)</sup> L'autorità di sorveglianza capofila e il gruppo di esaminatori congiunto valutano la spiegazione articolata del fornitore terzo critico di servizi TIC del motivo per cui non intende seguire le raccomandazioni. Se l'autorità di sorveglianza capofila decide che la spiegazione è ritenuta sufficiente, l'autorità di sorveglianza capofila può modificare le raccomandazioni in questione.

- l'esito della consultazione con le autorità di cui alla direttiva NIS2 prima di adottare una decisione, di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento DORA, ove possibile.
- c. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte delle entità finanziarie:
- le modifiche sostanziali agli accordi contrattuali esistenti delle entità finanziarie con i fornitori terzi critici di servizi TIC che sono state apportate per far fronte ai rischi individuati nelle raccomandazioni formulate dall'autorità di sorveglianza capofila;
  - l'avvio dell'esecuzione delle strategie di uscita e dei piani di transizione delle entità finanziarie di cui all'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento DORA.

11.3 Le AEV, in consultazione con le autorità competenti, dovrebbero elaborare un modello per agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 11.2.

## Orientamento 12. Decisione che impone alle entità finanziarie di sospendere temporaneamente l'utilizzo o l'introduzione di un servizio prestato dal fornitore terzo critico di servizi TIC o di risolvere i pertinenti accordi contrattuali stipulati con il fornitore terzo critico di servizi TIC

- 12.1 Le autorità competenti dovrebbero informare l'autorità di sorveglianza capofila della loro intenzione di notificare a un'entità finanziaria la possibilità di adottare una decisione se l'entità finanziaria non adotta adeguati accordi contrattuali per affrontare i rischi specifici individuati nelle raccomandazioni, come previsto all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento DORA. Ai fini dell'applicazione del punto 12.2, le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila tutte le informazioni pertinenti relative a un'eventuale decisione e sottolineare se intendono adottare una decisione urgente.
- 12.2 Dopo aver ricevuto le informazioni, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe valutare il potenziale impatto che tale decisione potrebbe avere per il fornitore terzo critico di servizi TIC il cui servizio verrebbe temporaneamente sospeso o interrotto definitivamente. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni o nel più breve tempo possibile nel caso in cui le autorità competenti intendano adottare una decisione urgente, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe mettere tale valutazione a disposizione delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tale valutazione non vincolante al momento di decidere se emettere o meno la notifica di cui al punto 12.1.
- 12.3 Qualora due o più autorità competenti intendano adottare o abbiano adottato decisioni in merito alle entità finanziarie che utilizzano servizi TIC forniti dallo stesso fornitore terzo critico di servizi TIC, l'autorità di sorveglianza capofila dovrebbe informarle in merito a eventuali approcci di vigilanza incoerenti o divergenti che potrebbero comportare condizioni di disparità

nel caso in cui le entità finanziarie utilizzino i servizi TIC prestati da un fornitore terzo critico di servizi TIC negli Stati membri.

## Sezione 5. Disposizioni finali

I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 17 gennaio 2025.

I presenti orientamenti saranno oggetto di un riesame da parte delle AEV.

## Allegato. Tabella riassuntiva degli scambi di informazioni

La seguente tabella presenta un riepilogo degli scambi di informazioni tra l'autorità di sorveglianza capofila/le AEV (in grigio) e le autorità competenti (in verde) come indicato nei presenti orientamenti. La tabella non è intesa a introdurre nuove indicazioni ma a rispecchiare quelle contenute negli orientamenti stessi. In caso di discrepanze tra gli orientamenti e la presente tabella, prevalgono le informazioni contenute negli orientamenti.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<b>Sezione 1. Considerazioni generali</b>			
L'autorità di sorveglianza capofila, in consultazione con le autorità competenti pertinenti, riduce o estende le tempistiche.	-	-	2.1
L'autorità di sorveglianza capofila, in consultazione con la rete di sorveglianza comune, presenta al forum di sorveglianza i pareri divergenti riguardanti la cooperazione in materia di sorveglianza e gli scambi di informazioni.	-	-	3.1
Ove possibile, le autorità competenti e l'autorità di sorveglianza capofila mettono reciprocamente a disposizione le informazioni pertinenti derivanti dal dialogo con le autorità di cui alla direttiva NIS2.	-		4.1
<b>Sezione 2. Designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC</b>			
Le autorità competenti mettono a disposizione delle AEV il registro di informazioni completo.	Senza indebito ritardo dopo il ricevimento del registro delle informazioni.	Articolo 28, paragrafo 3 <sup>(9)</sup> . Articolo 31, paragrafo 1,	5.1

<sup>(9)</sup> Articolo 28, paragrafo 3 – Nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie mantengono e aggiornano a livello di entità, e su base subconsolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC prestati da fornitori terzi.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
Le autorità competenti mettono a disposizione delle AEV tutte le informazioni quantitative o qualitative pertinenti in loro possesso al fine di agevolare la valutazione della criticità.	-	lettera a) <sup>(10)</sup> , paragrafi 2, 6 <sup>(11)</sup> e 10 <sup>(12)</sup> .	5.2
Su richiesta, le autorità competenti mettono a disposizione ulteriori informazioni esistenti acquisite nel corso delle loro attività di vigilanza.	-	Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento istitutivo delle AEV <sup>(13)</sup> .	5.3
Le AEV mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative al fornitore terzo che ha presentato una richiesta di designazione come critico.	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del fornitore terzo.	Articolo 31, paragrafo 5 <sup>(14)</sup> , e paragrafo 11 <sup>(15)</sup> e 13 <sup>(16)</sup> .	6.1
L'autorità di sorveglianza capofila condivide con le autorità competenti la notifica del fornitore terzo critico di eventuali cambiamenti nella struttura gestionale dell'impresa figlia istituita nell'Unione.	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del fornitore terzo critico.		6.2, a)

<sup>(10)</sup> Articolo 31, paragrafo 1, lettera a) – Le AEV, tramite il comitato congiunto e su raccomandazione del forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, designano i fornitori terzi di servizi TIC che sono critici per le entità finanziarie, a seguito di una valutazione che tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

<sup>(11)</sup> Articolo 31, paragrafo 6 – Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 57, per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, entro il 17 luglio 2024.

<sup>(12)</sup> Articolo 31, paragrafo 10 – Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti, con cadenza annuale e in forma aggregata, trasmettono le relazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, al forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32.

<sup>(13)</sup> Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento istitutivo delle AEV – L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

<sup>(14)</sup> Articolo 31, paragrafo 5 – Dopo aver designato un fornitore terzo di servizi TIC come critico, le AEV, tramite il comitato congiunto, notificano al fornitore terzo di servizi TIC tale designazione e la data di inizio a partire dalla quale sarà effettivamente soggetto ad attività di sorveglianza.

<sup>(15)</sup> Articolo 31, paragrafo 11 – I fornitori terzi di servizi TIC che non sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 9 possono chiedere di essere designati come critici conformemente al paragrafo 1, lettera a).

<sup>(16)</sup> Articolo 31, paragrafo 13 – Il fornitore terzo critico di servizi TIC di cui al paragrafo 12 notifica all'autorità di sorveglianza capofila eventuali cambiamenti nella struttura gestionale dell'impresa figlia istituita nell'Unione.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
L'autorità di sorveglianza capofila condivide con le autorità competenti informazioni sul fornitore terzo che è stato designato come critico e la data di inizio della designazione.	Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.		6.2, b)
<b>Sezione 3. Attività di sorveglianza principali</b>			
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti il progetto di piano di sorveglianza annuale.	Prima della finalizzazione del piano di sorveglianza annuale.		7.1
Le autorità competenti possono formulare osservazioni sul progetto di piano di sorveglianza annuale.	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.	Articolo 33, paragrafo 4 <sup>(17)</sup> .	7.3
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti il piano di sorveglianza annuale e il piano di sorveglianza pluriennale.	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione.	Considerando 3 del progetto di norme tecniche di regolamentazione sullo svolgimento delle attività di sorveglianza in relazione ai gruppi di esaminatori congiunti ai sensi del regolamento DORA.	7.4
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti eventuali aggiornamenti sostanziali del piano di sorveglianza annuale e del piano di sorveglianza pluriennale.	Senza indebito ritardo in seguito all'adozione degli aggiornamenti.		7.5
Le autorità competenti possono formulare osservazioni sugli aggiornamenti sostanziali del piano di sorveglianza annuale.	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.		7.5
L'autorità di sorveglianza capofila conferma alle autorità competenti	Almeno tre settimane prima	Articolo 36, paragrafo 1,	8.1

<sup>(17)</sup> Articolo 33, paragrafo 4 – Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, e in coordinamento con la rete di sorveglianza comune di cui all'articolo 34, paragrafo 1, l'autorità di sorveglianza capofila adotta un piano di sorveglianza individuale chiaro, dettagliato e motivato che descrive gli obiettivi annuali in materia di sorveglianza e le principali azioni di sorveglianza previste per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC. Tale piano è comunicato annualmente al fornitore terzo critico di servizi TIC.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
l'identità delle persone autorizzate nell'ambito dell'indagine o dell'ispezione.	dell'inizio dell'indagine o dell'ispezione  oppure  nel più breve tempo possibile in caso di indagini o ispezioni urgenti.	articolo 38, paragrafo 5 <sup>(18)</sup> e articolo 39, paragrafo 3 <sup>(19)</sup>	
L'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti qualora le persone autorizzate accertino che un fornitore terzo critico si oppone a un'ispezione, anche quando impone eventuali condizioni ingiustificate all'ispezione.	-	Articolo 39, paragrafo 7 <sup>(20)</sup> .	8.3
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione della rete di sorveglianza comune e delle autorità competenti l'ambito pertinente della richiesta di informazioni presentata al	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della richiesta di informazioni al fornitore terzo	Articolo 36, paragrafo 1 <sup>(21)</sup> , articolo 37, paragrafo 1 <sup>(22)</sup> e articolo 37,	9.1

<sup>(18)</sup> Articolo 38, paragrafo 5 – In tempo utile prima dell'avvio dell'indagine, l'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti delle entità finanziarie che si avvalgono dei servizi TIC del fornitore terzo critico di servizi TIC in questione in merito all'indagine prevista e all'identità delle persone autorizzate.

<sup>(19)</sup> Articolo 39, paragrafo 3 – In tempo utile prima dell'avvio dell'ispezione, l'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti delle entità finanziarie che si avvalgono di quel fornitore terzo di servizi TIC.

<sup>(20)</sup> Articolo 39, paragrafo 7 – Qualora i funzionari e altre persone autorizzate dall'autorità di sorveglianza capofila constatino che il fornitore terzo critico di servizi TIC si oppone all'ispezione ordinata ai sensi del presente articolo, l'autorità di sorveglianza capofila informa il fornitore terzo critico di servizi TIC delle conseguenze di tale opposizione, compresa la possibilità per le autorità competenti delle entità finanziarie interessate di imporre alle entità finanziarie di risolvere gli accordi contrattuali stipulati con il fornitore terzo critico di servizi TIC.

<sup>(21)</sup> Articolo 36, paragrafo 1 – Qualora gli obiettivi di sorveglianza non possano essere conseguiti interagendo con l'impresa figlia istituita ai fini dell'articolo 31, paragrafo 12, o esercitando attività di sorveglianza in locali situati nell'Unione, l'autorità di sorveglianza capofila può esercitare i poteri, di cui alle disposizioni seguenti, in qualsiasi locale situato in un paese terzo che sia posseduto, o utilizzato in qualsiasi modo, ai fini della fornitura di servizi a entità finanziarie dell'Unione da parte di un fornitore terzo critico di servizi di TIC, riguardo alle relative operazioni commerciali, funzioni o servizi, compresi eventuali uffici amministrativi, commerciali o operativi, locali, terreni, edifici o altre proprietà.

<sup>(22)</sup> Articolo 37, paragrafo 1 – L'autorità di sorveglianza capofila può, con semplice richiesta o mediante decisione, imporre ai fornitori terzi critici di servizi TIC di trasmettere tutte le informazioni necessarie all'autorità di sorveglianza capofila per adempiere i propri compiti ai sensi del presente regolamento, tra cui tutti i pertinenti documenti aziendali od operativi, contratti, documentazione strategica, relazioni di audit sulla sicurezza delle TIC, segnalazioni di incidenti informatici, nonché qualsiasi informazione relativa ai soggetti cui il fornitore terzo critico di servizi TIC ha esternalizzato attività o funzioni operative.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
fornitore terzo critico.	critico.	paragrafo 5 <sup>(23)</sup> .	
<p>L'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incidenti gravi con impatto diretto/indiretto sulle entità finanziarie su segnalazione del fornitore terzo critico (su richiesta dell'autorità di sorveglianza capofila);</li> <li>• modifiche sostanziali nella strategia del fornitore terzo critico sui rischi informatici derivanti da terzi;</li> <li>• eventi che potrebbero rappresentare un rischio importante per la fornitura di servizi ICT;</li> <li>• una dichiarazione motivata del fornitore terzo critico attestante l'impatto previsto del progetto di piano di sorveglianza.</li> </ul>	-	<p>Articolo 33, paragrafo 4 <sup>(24)</sup>.</p> <p>Articolo 3, paragrafo 2, lettera l), del progetto di norme tecniche di regolamentazione sull'armonizzazione delle condizioni che consentono lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento DORA.</p>	9.2
<p>Le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila le comunicazioni del fornitore terzo critico con le autorità competenti per tutte le questioni relative alla sorveglianza.</p>	-	Articolo 33, paragrafo 1 <sup>(25)</sup> .	9.3

<sup>(23)</sup> L'autorità di sorveglianza capofila trasmette senza ritardo copia della decisione di fornire informazioni alle autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi dei fornitori terzi critici di servizi TIC interessati e alla rete di sorveglianza comune.

<sup>(24)</sup> Articolo 33, paragrafo 4, terzo comma – Al ricevimento del progetto di piano di sorveglianza, il fornitore terzo critico di servizi TIC può presentare, entro 15 giorni di calendario, una dichiarazione motivata che dimostri l'impatto previsto sui clienti che sono entità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, formuli soluzioni per attenuare i rischi.

<sup>(25)</sup> Articolo 33, paragrafo 1 – L'autorità di sorveglianza capofila, nominata conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), effettua la sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC assegnati e, ai fini di tutte le questioni relative alla sorveglianza, è il principale punto di contatto per tali fornitori terzi critici di servizi TIC.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<b>Sezione 4. Seguito dato alle raccomandazioni</b>			
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la notifica del fornitore terzo critico della sua intenzione di seguire le raccomandazioni;</li> <li>• il piano correttivo del fornitore terzo critico;</li> <li>• la spiegazione motivata del fornitore terzo critico del motivo per cui non intende seguire le raccomandazioni e</li> <li>• la relazione che specifica le azioni adottate o i rimedi applicati dal fornitore terzo critico.</li> </ul>	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'autorità di sorveglianza capofila.	Articolo 35, paragrafo 1, lettera c) <sup>(26)</sup> e articolo 42, paragrafo 1 <sup>(27)</sup> .	11.1, a)
L'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti del fatto che il fornitore terzo critico non ha inviato la notifica entro 60 giorni di calendario dall'emissione delle raccomandazioni al fornitore terzo critico.	Entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza dei 60 giorni di calendario.		11.1, b)
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione per stabilire se la spiegazione del fornitore terzo critico del motivo per cui non intende seguire le raccomandazioni</li> </ul>	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione da parte dell'autorità di sorveglianza capofila.	Articolo 35, paragrafo 1, lettera c), articolo 35,	11.1, c)

<sup>(26)</sup> Articolo 35, paragrafo 1, lettera c) – All'autorità di sorveglianza capofila sono conferiti i poteri di richiedere, dopo il completamento delle attività di sorveglianza, relazioni in cui si specificano le azioni adottate o i rimedi applicati da parte dei fornitori terzi critici di servizi TIC in relazione alle raccomandazioni emesse.

<sup>(27)</sup> Articolo 42, paragrafo 1 – Entro 60 giorni di calendario dalla ricezione delle raccomandazioni formulate dall'autorità di sorveglianza capofila ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), i fornitori terzi critici di servizi TIC comunicano all'autorità di sorveglianza capofila la loro intenzione di attenersi alle raccomandazioni o forniscono una spiegazione articolata del motivo per cui non lo faranno.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<p>dell'autorità di sorveglianza capofila è ritenuta sufficiente e, in caso affermativo, la decisione dell'autorità di sorveglianza capofila in merito alla modifica delle raccomandazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione delle relazioni che specificano le azioni adottate o i rimedi applicati dal fornitore terzo critico;</li> <li>• la decisione che impone al fornitore terzo critico una penalità di mora;</li> <li>• la valutazione della possibilità che il rifiuto di un fornitore terzo critico di dare attuazione alle raccomandazioni possa avere un impatto negativo su un numero considerevole di entità finanziarie o su una parte significativa del settore finanziario.</li> </ul>		paragrafo 6 <sup>(28)</sup> , articolo 35, paragrafo 10 <sup>(29)</sup> , articolo 42, paragrafo 1, articolo 42, paragrafo 8, lettere da a) a d) <sup>(30)</sup> .	
Le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di	Entro 10 giorni lavorativi	Articolo 42,	11.2, a)

<sup>(28)</sup> Articolo 35, paragrafo 6 – In caso di inosservanza totale o parziale delle misure che devono essere adottate ai sensi dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dopo la scadenza di un periodo di almeno 30 giorni di calendario dalla data in cui il fornitore terzo critico di servizi TIC ha ricevuto la notifica delle rispettive misure, l'autorità di sorveglianza capofila adotta una decisione che impone una penalità di mora al fine di costringere il fornitore terzo critico di servizi TIC a conformarsi a tali misure.

<sup>(29)</sup> Articolo 35, paragrafo 10 – L'autorità di sorveglianza capofila comunica al pubblico ogni penalità di mora inflitta, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

<sup>(30)</sup> Articolo 42, paragrafo 8 – Dopo aver ricevuto le relazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti tengono conto, al momento di adottare le decisioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, del tipo e delle dimensioni del rischio che non è stato affrontato dal fornitore terzo critico di servizi TIC, nonché della gravità dell'inosservanza, in considerazione dei criteri seguenti:

(a) la gravità e la durata dell'inosservanza;

(b) se l'inosservanza abbia portato alla luce gravi carenze nelle procedure, nei sistemi di gestione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni del fornitore terzo critico di servizi TIC;

(c) se l'inosservanza abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'inosservanza;

(d) se l'inosservanza sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
sorveglianza capofila: <ul style="list-style-type: none"> <li>la notifica all'entità finanziaria della possibilità di prendere una decisione;</li> <li>le singole segnalazioni emesse dalle autorità competenti e le informazioni pertinenti che consentono all'autorità di sorveglianza capofila di valutare se tali segnalazioni abbiano dato luogo ad approcci coerenti che attenuino il rischio potenziale per la stabilità finanziaria.</li> </ul>	dall'adozione da parte dell'autorità competente.	paragrafo 4 <sup>(31)</sup> , e paragrafo 7 <sup>(32)</sup> e 10 <sup>(33)</sup> .	
Ove possibile, le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila l'esito della consultazione con le autorità di cui alla direttiva NIS2 prima di adottare una decisione.	Entro 10 giorni lavorativi dalla consultazione.	Articolo 42, paragrafo 5 <sup>(34)</sup> .	11.2, b)
Le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila:	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle	Articolo 28 e articolo 42,	11.2, c)

<sup>(31)</sup> Articolo 42, paragrafo 4 – Qualora un'autorità competente ritenga che un'entità finanziaria non tenga conto dei rischi specifici individuati nelle raccomandazioni, o non li affronti in misura sufficiente, nell'ambito della sua gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, essa notifica all'entità finanziaria la possibilità di adottare una decisione, entro 60 giorni di calendario dal ricevimento di tale notifica, a norma del paragrafo 6, in assenza di adeguati accordi contrattuali volti a far fronte a tali rischi.

<sup>(32)</sup> Articolo 42, paragrafo 7 – Qualora un fornitore terzo critico di servizi TIC rifiuti di accogliere raccomandazioni basandosi su un approccio diverso da quello raccomandato dall'autorità di sorveglianza capofila e qualora tale approccio diverso possa avere un impatto negativo su un numero considerevole di entità finanziarie, o su una parte significativa del settore finanziario, e le singole segnalazioni emesse dalle autorità competenti non abbiano dato luogo ad approcci coerenti che attenuino il rischio potenziale per la stabilità finanziaria, l'autorità di sorveglianza capofila può, previa consultazione del forum di sorveglianza, emettere pareri non vincolanti e non pubblici alle autorità competenti, al fine di promuovere, se del caso, misure di follow-up coerenti e convergenti in materia di vigilanza.

<sup>(33)</sup> Articolo 42, paragrafo 10 – Le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza capofila in merito alle misure e agli approcci adottati nell'ambito dei propri compiti di vigilanza in relazione alle entità finanziarie, nonché in merito agli accordi contrattuali conclusi da queste ultime qualora i fornitori terzi critici di servizi TIC abbiano disatteso, in tutto o in parte, le raccomandazioni loro rivolte dall'autorità di sorveglianza capofila.

<sup>(34)</sup> Articolo 42, paragrafo 5 – Dopo aver ricevuto le relazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), e prima di adottare una decisione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono, su base volontaria, consultare le autorità competenti designate o istituite in conformità della direttiva (UE) 2022/2555 responsabili della vigilanza di un soggetto essenziale o importante ai sensi di tale direttiva, che è stato designato come fornitore terzo critico di servizi TIC.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<ul style="list-style-type: none"> <li>le modifiche sostanziali apportate agli accordi contrattuali esistenti delle entità finanziarie con fornitori terzi critici per far fronte ai rischi individuati nelle raccomandazioni;</li> <li>l'avvio dell'esecuzione delle strategie di uscita e dei piani di transizione delle entità finanziarie.</li> </ul>	informazioni da parte delle entità finanziarie.	paragrafo 10 <sup>(35)</sup>	
Le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza per quanto riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intenzione di notificare a un'entità finanziaria la possibilità di prendere una decisione se l'entità finanziaria non adotta accordi contrattuali adeguati per far fronte ai rischi specifici individuati nelle raccomandazioni;</li> <li>tutte le informazioni pertinenti relative alla decisione;</li> <li>la loro intenzione di adottare una decisione d'urgenza.</li> </ul>	-	Articolo 42, paragrafi 4 e 10.	12.1

<sup>(35)</sup> Articolo 42, paragrafo 10 – Le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza capofila in merito alle misure e agli approcci adottati nell'ambito dei propri compiti di vigilanza in relazione alle entità finanziarie, nonché in merito agli accordi contrattuali conclusi da queste ultime qualora i fornitori terzi critici di servizi TIC abbiano disatteso, in tutto o in parte, le raccomandazioni loro rivolte dall'autorità di sorveglianza capofila.

<b>Scambio di informazioni</b>	<b>Tempistiche</b>	<b>Articolo correlato nel testo di livello 1</b>	<b>Orientamento</b>
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti una valutazione non vincolante dell'impatto potenziale che la decisione potrebbe avere per il fornitore terzo critico il cui servizio sarebbe temporaneamente sospeso o interrotto definitivamente.	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'orientamento 12.1 o nel più breve tempo possibile in caso di decisione d'urgenza.		12.2

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<b>Sezione 1. Considerazioni generali</b>			
L'autorità di sorveglianza capofila, in consultazione con le autorità competenti pertinenti, riduce o estende le tempistiche.	-	-	2.1
L'autorità di sorveglianza capofila, in consultazione con la rete di sorveglianza comune, presenta al forum di sorveglianza i pareri divergenti riguardanti la cooperazione in materia di sorveglianza e gli scambi di informazioni.	-	-	3.1
Ove possibile, le autorità competenti e l'autorità di sorveglianza capofila mettono reciprocamente a disposizione le informazioni pertinenti derivanti dal dialogo con le autorità di cui alla direttiva NIS2.	-		4.1
<b>Sezione 2. Designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC</b>			
Le autorità competenti mettono a disposizione delle AEV il registro di informazioni completo.	Senza indebito ritardo dopo il ricevimento del registro delle informazioni.	Articolo 28, paragrafo 3 <sup>(9)</sup> .  Articolo 31, paragrafo 1, lettera a) <sup>(10)</sup> , paragrafi 2, 6 <sup>(11)</sup> e	5.1
Le autorità competenti mettono a disposizione delle AEV tutte le informazioni quantitative o qualitative	-		5.2

<sup>(9)</sup> Articolo 28, paragrafo 3 – Nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie mantengono e aggiornano a livello di entità, e su base subconsolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC prestati da fornitori terzi.

<sup>(10)</sup> Articolo 31, paragrafo 1, lettera a) – Le AEV, tramite il comitato congiunto e su raccomandazione del forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, designano i fornitori terzi di servizi TIC che sono critici per le entità finanziarie, a seguito di una valutazione che tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

<sup>(11)</sup> Articolo 31, paragrafo 6 – Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 57, per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, entro il 17 luglio 2024.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
pertinenti in loro possesso al fine di agevolare la valutazione della criticità.		10 <sup>(12)</sup> .	
Su richiesta, le autorità competenti mettono a disposizione ulteriori informazioni esistenti acquisite nel corso delle loro attività di vigilanza.	-	Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento istitutivo delle AEV <sup>(13)</sup> .	5.3
Le AEV mettono a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative al fornitore terzo che ha presentato una richiesta di designazione come critico.	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del fornitore terzo.		6.1
L'autorità di sorveglianza capofila condivide con le autorità competenti la notifica del fornitore terzo critico di eventuali cambiamenti nella struttura gestionale dell'impresa figlia istituita nell'Unione.	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del fornitore terzo critico.	Articolo 31, paragrafo 5 <sup>(14)</sup> , e paragrafo 11 <sup>(15)</sup> e 13 <sup>(16)</sup> .	6.2, a)
L'autorità di sorveglianza capofila condivide con le autorità competenti informazioni sul fornitore terzo che è stato designato come critico e la data di inizio della designazione.	Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.		6.2, b)
<b>Sezione 3. Attività di sorveglianza principali</b>			
L'autorità di sorveglianza capofila	Prima della	Articolo 33,	7.1

<sup>(12)</sup> Articolo 31, paragrafo 10 – Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti, con cadenza annuale e in forma aggregata, trasmettono le relazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, al forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32.

<sup>(13)</sup> Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento istitutivo delle AEV – L'Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

<sup>(14)</sup> Articolo 31, paragrafo 5 – Dopo aver designato un fornitore terzo di servizi TIC come critico, le AEV, tramite il comitato congiunto, notificano al fornitore terzo di servizi TIC tale designazione e la data di inizio a partire dalla quale sarà effettivamente soggetto ad attività di sorveglianza.

<sup>(15)</sup> Articolo 31, paragrafo 11 – I fornitori terzi di servizi TIC che non sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 9 possono chiedere di essere designati come critici conformemente al paragrafo 1, lettera a).

<sup>(16)</sup> Articolo 31, paragrafo 13 – Il fornitore terzo critico di servizi TIC di cui al paragrafo 12 notifica all'autorità di sorveglianza capofila eventuali cambiamenti nella struttura gestionale dell'impresa figlia istituita nell'Unione.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
mette a disposizione delle autorità competenti il progetto di piano di sorveglianza annuale.	finalizzazione del piano di sorveglianza annuale.	paragrafo 4 <sup>(17)</sup> . Considerando 3 del progetto di norme tecniche di regolamentazione sullo svolgimento delle attività di sorveglianza in relazione ai gruppi di esaminatori congiunti ai sensi del regolamento DORA.	
Le autorità competenti possono formulare osservazioni sul progetto di piano di sorveglianza annuale.	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.		7.3
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti il piano di sorveglianza annuale e il piano di sorveglianza pluriennale.	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione.		7.4
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti eventuali aggiornamenti sostanziali del piano di sorveglianza annuale e del piano di sorveglianza pluriennale.	Senza indebito ritardo in seguito all'adozione degli aggiornamenti.		7.5
Le autorità competenti possono formulare osservazioni sugli aggiornamenti sostanziali del piano di sorveglianza annuale.	Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.		7.5
L'autorità di sorveglianza capofila conferma alle autorità competenti l'identità delle persone autorizzate nell'ambito dell'indagine o dell'ispezione.	Almeno tre settimane prima dell'inizio dell'indagine o dell'ispezione oppure	Articolo 36, paragrafo 1, articolo 38, paragrafo 5 <sup>(18)</sup> e articolo 39, paragrafo 3 <sup>(19)</sup>	8.1

<sup>(17)</sup> Articolo 33, paragrafo 4 – Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, e in coordinamento con la rete di sorveglianza comune di cui all'articolo 34, paragrafo 1, l'autorità di sorveglianza capofila adotta un piano di sorveglianza individuale chiaro, dettagliato e motivato che descrive gli obiettivi annuali in materia di sorveglianza e le principali azioni di sorveglianza previste per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC. Tale piano è comunicato annualmente al fornitore terzo critico di servizi TIC.

<sup>(18)</sup> Articolo 38, paragrafo 5 – In tempo utile prima dell'avvio dell'indagine, l'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti delle entità finanziarie che si avvalgono dei servizi TIC del fornitore terzo critico di servizi TIC in questione in merito all'indagine prevista e all'identità delle persone autorizzate.

<sup>(19)</sup> Articolo 39, paragrafo 3 – In tempo utile prima dell'avvio dell'ispezione, l'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti delle entità finanziarie che si avvalgono di quel fornitore terzo di servizi TIC.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
	nel più breve tempo possibile in caso di indagini o ispezioni urgenti.		
L'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti qualora le persone autorizzate accertino che un fornitore terzo critico si oppone a un'ispezione, anche quando impone eventuali condizioni ingiustificate all'ispezione.	-	Articolo 39, paragrafo 7 <sup>(20)</sup> .	8.3
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione della rete di sorveglianza comune e delle autorità competenti l'ambito pertinente della richiesta di informazioni presentata al fornitore terzo critico.	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della richiesta di informazioni al fornitore terzo critico.	Articolo 36, paragrafo 1 <sup>(21)</sup> , articolo 37, paragrafo 1 <sup>(22)</sup> e articolo 37, paragrafo 5 <sup>(23)</sup> .	9.1
L'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti in merito a: • incidenti gravi con impatto	-	Articolo 33,	9.2

<sup>(20)</sup> Articolo 39, paragrafo 7 – Qualora i funzionari e altre persone autorizzate dall'autorità di sorveglianza capofila constataino che il fornitore terzo critico di servizi TIC si oppone all'ispezione ordinata ai sensi del presente articolo, l'autorità di sorveglianza capofila informa il fornitore terzo critico di servizi TIC delle conseguenze di tale opposizione, compresa la possibilità per le autorità competenti delle entità finanziarie interessate di imporre alle entità finanziarie di risolvere gli accordi contrattuali stipulati con il fornitore terzo critico di servizi TIC.

<sup>(21)</sup> Articolo 36, paragrafo 1 – Qualora gli obiettivi di sorveglianza non possano essere conseguiti interagendo con l'impresa figlia istituita ai fini dell'articolo 31, paragrafo 12, o esercitando attività di sorveglianza in locali situati nell'Unione, l'autorità di sorveglianza capofila può esercitare i poteri, di cui alle disposizioni seguenti, in qualsiasi locale situato in un paese terzo che sia posseduto, o utilizzato in qualsiasi modo, ai fini della fornitura di servizi a entità finanziarie dell'Unione da parte di un fornitore terzo critico di servizi di TIC, riguardo alle relative operazioni commerciali, funzioni o servizi, compresi eventuali uffici amministrativi, commerciali o operativi, locali, terreni, edifici o altre proprietà.

<sup>(22)</sup> Articolo 37, paragrafo 1 – L'autorità di sorveglianza capofila può, con semplice richiesta o mediante decisione, imporre ai fornitori terzi critici di servizi TIC di trasmettere tutte le informazioni necessarie all'autorità di sorveglianza capofila per adempiere i propri compiti ai sensi del presente regolamento, tra cui tutti i pertinenti documenti aziendali od operativi, contratti, documentazione strategica, relazioni di audit sulla sicurezza delle TIC, segnalazioni di incidenti informatici, nonché qualsiasi informazione relativa ai soggetti cui il fornitore terzo critico di servizi TIC ha esternalizzato attività o funzioni operative.

<sup>(23)</sup> L'autorità di sorveglianza capofila trasmette senza ritardo copia della decisione di fornire informazioni alle autorità competenti delle entità finanziarie che utilizzano i servizi dei fornitori terzi critici di servizi TIC interessati e alla rete di sorveglianza comune.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<p>diretto/indiretto sulle entità finanziarie su segnalazione del fornitore terzo critico (su richiesta dell'autorità di sorveglianza capofila);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifiche sostanziali nella strategia del fornitore terzo critico sui rischi informatici derivanti da terzi;</li> <li>• eventi che potrebbero rappresentare un rischio importante per la fornitura di servizi ICT;</li> <li>• una dichiarazione motivata del fornitore terzo critico attestante l'impatto previsto del progetto di piano di sorveglianza.</li> </ul>		<p>paragrafo 4 <sup>(24)</sup>.                      Articolo 3, paragrafo 2, lettera l), del progetto di norme tecniche di regolamentazione sull'armonizzazione delle condizioni che consentono lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento DORA.</p>	
<p>Le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila le comunicazioni del fornitore terzo critico con le autorità competenti per tutte le questioni relative alla sorveglianza.</p>	-	<p>Articolo 33, paragrafo 1 <sup>(25)</sup>.</p>	9.3
<b>Sezione 4. Seguito dato alle raccomandazioni</b>			
<p>L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la notifica del fornitore terzo critico</li> </ul>	<p>Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'autorità di</p>	<p>Articolo 35, paragrafo 1, lettera c) <sup>(26)</sup> e articolo 42,</p>	11.1, a)

<sup>(24)</sup> Articolo 33, paragrafo 4, terzo comma – Al ricevimento del progetto di piano di sorveglianza, il fornitore terzo critico di servizi TIC può presentare, entro 15 giorni di calendario, una dichiarazione motivata che dimostri l'impatto previsto sui clienti che sono entità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, formuli soluzioni per attenuare i rischi.

<sup>(25)</sup> Articolo 33, paragrafo 1 – L'autorità di sorveglianza capofila, nominata conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), effettua la sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC assegnati e, ai fini di tutte le questioni relative alla sorveglianza, è il principale punto di contatto per tali fornitori terzi critici di servizi TIC.

<sup>(26)</sup> Articolo 35, paragrafo 1, lettera c) – All'autorità di sorveglianza capofila sono conferiti i poteri di richiedere, dopo il completamento delle attività di sorveglianza, relazioni in cui si specifichino le azioni adottate o i rimedi applicati da parte dei fornitori terzi critici di servizi TIC in relazione alle raccomandazioni emesse.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
della sua intenzione di seguire le raccomandazioni; <ul style="list-style-type: none"> <li>• il piano correttivo del fornitore terzo critico;</li> <li>• la spiegazione motivata del fornitore terzo critico del motivo per cui non intende seguire le raccomandazioni e</li> <li>• la relazione che specifica le azioni adottate o i rimedi applicati dal fornitore terzo critico.</li> </ul>	sorveglianza capofila.	paragrafo 1 <sup>(27)</sup> .	
L'autorità di sorveglianza capofila informa le autorità competenti del fatto che il fornitore terzo critico non ha inviato la notifica entro 60 giorni di calendario dall'emissione delle raccomandazioni al fornitore terzo critico.	Entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza dei 60 giorni di calendario.		11.1, b)
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione per stabilire se la spiegazione del fornitore terzo critico del motivo per cui non intende seguire le raccomandazioni dell'autorità di sorveglianza capofila è ritenuta sufficiente e, in caso affermativo, la decisione</li> </ul>	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione da parte dell'autorità di sorveglianza capofila.	Articolo 35, paragrafo 1, lettera c), articolo 35, paragrafo 6 <sup>(28)</sup> , articolo 35, paragrafo 10 <sup>(29)</sup> , articolo 42, paragrafo 1, articolo 42,	11.1, c)

<sup>(27)</sup> Articolo 42, paragrafo 1 – Entro 60 giorni di calendario dalla ricezione delle raccomandazioni formulate dall'autorità di sorveglianza capofila ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), i fornitori terzi critici di servizi TIC comunicano all'autorità di sorveglianza capofila la loro intenzione di attenersi alle raccomandazioni o forniscono una spiegazione articolata del motivo per cui non lo faranno.

<sup>(28)</sup> Articolo 35, paragrafo 6 – In caso di inosservanza totale o parziale delle misure che devono essere adottate ai sensi dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dopo la scadenza di un periodo di almeno 30 giorni di calendario dalla data in cui il fornitore terzo critico di servizi TIC ha ricevuto la notifica delle rispettive misure, l'autorità di sorveglianza capofila adotta una decisione che impone una penalità di mora al fine di costringere il fornitore terzo critico di servizi TIC a conformarsi a tali misure.

<sup>(29)</sup> Articolo 35, paragrafo 10 – L'autorità di sorveglianza capofila comunica al pubblico ogni penalità di mora inflitta, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
dell'autorità di sorveglianza capofila in merito alla modifica delle raccomandazioni; <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione delle relazioni che specificano le azioni adottate o i rimedi applicati dal fornitore terzo critico;</li> <li>• la decisione che impone al fornitore terzo critico una penalità di mora;</li> <li>• la valutazione della possibilità che il rifiuto di un fornitore terzo critico di dare attuazione alle raccomandazioni possa avere un impatto negativo su un numero considerevole di entità finanziarie o su una parte significativa del settore finanziario.</li> </ul>		paragrafo 8, lettere da a) a d) <sup>(30)</sup> .	
Le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di	Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione da	Articolo 42, paragrafo 4 <sup>(31)</sup> , e paragrafo 7 <sup>(32)</sup> e	11.2, a)

<sup>(30)</sup> Articolo 42, paragrafo 8 – Dopo aver ricevuto le relazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti tengono conto, al momento di adottare le decisioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, del tipo e delle dimensioni del rischio che non è stato affrontato dal fornitore terzo critico di servizi TIC, nonché della gravità dell'inosservanza, in considerazione dei criteri seguenti:

(a) la gravità e la durata dell'inosservanza;

(b) se l'inosservanza abbia portato alla luce gravi carenze nelle procedure, nei sistemi di gestione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni del fornitore terzo critico di servizi TIC;

(c) se l'inosservanza abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'inosservanza;

(d) se l'inosservanza sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

<sup>(31)</sup> Articolo 42, paragrafo 4 – Qualora un'autorità competente ritenga che un'entità finanziaria non tenga conto dei rischi specifici individuati nelle raccomandazioni, o non li affronti in misura sufficiente, nell'ambito della sua gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, essa notifica all'entità finanziaria la possibilità di adottare una decisione, entro 60 giorni di calendario dal ricevimento di tale notifica, a norma del paragrafo 6, in assenza di adeguati accordi contrattuali volti a far fronte a tali rischi.

<sup>(32)</sup> Articolo 42, paragrafo 7 – Qualora un fornitore terzo critico di servizi TIC rifiuti di accogliere raccomandazioni basandosi su un approccio diverso da quello raccomandato dall'autorità di sorveglianza capofila e qualora tale approccio diverso possa avere un impatto negativo su un numero considerevole di entità finanziarie, o su una parte significativa del settore finanziario, e le singole segnalazioni emesse dalle autorità competenti non abbiano dato luogo ad approcci coerenti che attenuino il rischio potenziale per la stabilità finanziaria, l'autorità di sorveglianza capofila può, previa consultazione del

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
sorveglianza capofila: <ul style="list-style-type: none"> <li>la notifica all'entità finanziaria della possibilità di prendere una decisione;</li> <li>le singole segnalazioni emesse dalle autorità competenti e le informazioni pertinenti che consentono all'autorità di sorveglianza capofila di valutare se tali segnalazioni abbiano dato luogo ad approcci coerenti che attenuino il rischio potenziale per la stabilità finanziaria.</li> </ul>	parte dell'autorità competente.	10 <sup>(33)</sup> .	
Ove possibile, le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila l'esito della consultazione con le autorità di cui alla direttiva NIS2 prima di adottare una decisione.	Entro 10 giorni lavorativi dalla consultazione.	Articolo 42, paragrafo 5 <sup>(34)</sup> .	11.2, b)
Le autorità competenti mettono a disposizione dell'autorità di sorveglianza capofila: <ul style="list-style-type: none"> <li>le modifiche sostanziali apportate agli accordi contrattuali esistenti delle entità finanziarie con fornitori terzi critici per far fronte ai rischi</li> </ul>	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte delle entità finanziarie.	Articolo 28 e articolo 42, paragrafo 10 <sup>(35)</sup>	11.2, c)

forum di sorveglianza, emettere pareri non vincolanti e non pubblici alle autorità competenti, al fine di promuovere, se del caso, misure di follow-up coerenti e convergenti in materia di vigilanza.

<sup>(33)</sup> Articolo 42, paragrafo 10 – Le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza capofila in merito alle misure e agli approcci adottati nell'ambito dei propri compiti di vigilanza in relazione alle entità finanziarie, nonché in merito agli accordi contrattuali conclusi da queste ultime qualora i fornitori terzi critici di servizi TIC abbiano disatteso, in tutto o in parte, le raccomandazioni loro rivolte dall'autorità di sorveglianza capofila.

<sup>(34)</sup> Articolo 42, paragrafo 5 – Dopo aver ricevuto le relazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), e prima di adottare una decisione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono, su base volontaria, consultare le autorità competenti designate o istituite in conformità della direttiva (UE) 2022/2555 responsabili della vigilanza di un soggetto essenziale o importante ai sensi di tale direttiva, che è stato designato come fornitore terzo critico di servizi TIC.

<sup>(35)</sup> Articolo 42, paragrafo 10 – Le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza capofila in merito alle misure e agli approcci adottati nell'ambito dei propri compiti di vigilanza in relazione alle entità finanziarie, nonché in merito agli accordi contrattuali conclusi da queste ultime qualora i fornitori terzi critici di servizi TIC abbiano disatteso, in tutto o in parte, le raccomandazioni loro rivolte dall'autorità di sorveglianza capofila.

Scambio di informazioni	Tempistiche	Articolo correlato nel testo di livello 1	Orientamento
<p>individuati nelle raccomandazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'avvio dell'esecuzione delle strategie di uscita e dei piani di transizione delle entità finanziarie.</li> </ul>			
<p>Le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intenzione di notificare a un'entità finanziaria la possibilità di prendere una decisione se l'entità finanziaria non adotta accordi contrattuali adeguati per far fronte ai rischi specifici individuati nelle raccomandazioni;</li> <li>• tutte le informazioni pertinenti relative alla decisione;</li> <li>• la loro intenzione di adottare una decisione d'urgenza.</li> </ul>	-	Articolo 42, paragrafi 4 e 10.	12.1

<b>Scambio di informazioni</b>	<b>Tempistiche</b>	<b>Articolo correlato nel testo di livello 1</b>	<b>Orientamento</b>
L'autorità di sorveglianza capofila mette a disposizione delle autorità competenti una valutazione non vincolante dell'impatto potenziale che la decisione potrebbe avere per il fornitore terzo critico il cui servizio sarebbe temporaneamente sospeso o interrotto definitivamente.	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'orientamento 12.1 o nel più breve tempo possibile in caso di decisione d'urgenza.		12.2